



Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014|2020



AVVISO PUBBLICO MISURA 10

Sottomisura 10.1.3

“Biodiversità – Allevatori custodi”

- Annualità 2016 –

REGIONE BASILICATA | DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Misura	M10 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura	10.1 – Pagamento per gli impegni agro- climatico ambientali
Operazione	10.1.3 Biodiversità - Allevatori custodi
Ufficio Responsabile	

Art. 1**Definizioni**

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. ¹

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4 Reg. UE 1307/2013);

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento.

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno.

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle

singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Art. 2

Descrizione generale dell'operazione

L'intervento è finalizzato al recupero e alla conservazione delle razze locali autoctone minacciate d'abbandono. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

Art. 3

Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Circolare Agea n.12 del 22/04/2016. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016.

Art. 4
Obiettivi

La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità:

- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR;
- salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

Art. 5
Tipologia finanziamento

L'intervento concede un premio quinquennale per la salvaguardia delle razze animali iscritte al Repertorio regionale per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali di interesse agrario, istituito ai sensi della Legge regionale del 14/10/2008 n. 26, con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e favorire un regime di produzioni zootecniche basato su una agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto ambientale.

L'intervento sostiene:

la conservazione in situ di razze animali a rischio di estinzione tramite l'erogazione di un premio per assicurare l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali autoctone;

Art. 6
Ambito territoriale di applicazione

Intero territorio regionale.

Art. 7
Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori attivi;
- le Associazioni di agricoltori;

Art. 8

Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Per accedere al regime di aiuto gli Allevatori custodi devono:

- essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;
- disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razze autoctone iscritte al Repertorio istituito ai sensi della L.R. del 14/10/2008 n. 26, allevate in purezza, e che rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono come definite dal Regolamento delegato UE che integra le disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013;
- disporre di animali, in proprietà, appartenenti a razza autoctona, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri genealogici o Registri ed allevati in Basilicata, appartenenti alle principali specie zootecniche (equini, ovini, caprini, suini);

Art. 9

Criteri di selezione

Considerato che il premio deve essere garantito a tutti i soggetti che ne fanno richiesta non si prevedono criteri di selezione delle domande;

Art. 10

Impegni e combinabilità delle operazioni

Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi a:

- mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a 5 anni, le razze oggetto della domanda di aiuto;
- mantenere la numerosità del primo anno per tutto il periodo di impegno;
- rispettare le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.

- rispettare il regime di condizionalità, come previsto dal reg. (UE) 1306/2013 Titolo VI capo I recepiti a livello nazionale dal DM 3536/2016 e completati a livello regionale dalla DGR n. 413/2016;

Combinabilità delle operazioni con altre operazioni o misure del programma

Il premio per l'operazione 10.1.3: "Allevatori custodi" è cumulabile con il premio previsto per le altre operazioni della Misura 10, compresa quella riguardante l'intervento "Coltivatori custodi" della medesima operazione 10.1.3, nel rispetto dell'art.11 del Reg UE 808/2014.

Il premio per l'operazione 10.1.3, non è cumulabile con il premio previsto per la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Art. 11

Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria ammonta ad Euro 1.500.000,00.

L'aiuto annuale sarà erogato al beneficiario secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore. Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione fino al 75% del premio spettante, come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

Art. 12

Forma ed intensità del sostegno

Per l'operazione 10.1.3 si prevede:

- premio ad UBA/anno per l'allevamento in purezza di animali appartenenti alle razze locali in via d'estinzione, elencate in tabella A;

La durata dell'impegno è fissato in 5 (cinque) anni.

Il premio è corrisposto in relazione al numero delle UBA allevate Specie animali: € 200/UBA/anno

Art. 13

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di premio deve essere presentata esclusivamente per via informatica, entro il 16 maggio 2016 (considerato che il 15 maggio cade di domenica) ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) del 17 luglio 2014 del n. 809.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii.,

avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e chiusa a sistema. Successivamente deve essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma. Nel caso di forme associate, il firmatario deve derivare dalla visura camerale.

L'agricoltore, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda ove ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento. La medesima domanda vincola il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni con essa sottoscritti.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà anche la data di scadenza.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2016, della domanda di premio, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014.

In tal caso:

se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si avrà una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio), se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun premio.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016. Infine, si richiama l'attenzione sul principio che dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Art. 14 Modifica della domanda

Sono possibili modifiche della domanda di sostegno/pagamento iniziale, entro il 9 giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) del 17 luglio 2014, n. 809/2014 le domande di premio e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione, nei casi di errore palese riconosciuti dall'Organismo Pagatore AGEA.

In particolare, le modifiche apportabili attengono:

- all'aggiunta o alla sottrazione di singole particelle catastali;
- le superfici dichiarate;
- le modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alla modalità di pagamento.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presenti nel fascicolo aziendale, è necessario procedere anche alla rettifica degli stessi.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il 10 giugno 2016.

Art. 15 **Documentazione richiesta**

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e degli animali assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e ss.mm.ii., dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola CAA.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Art. 16
Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it), tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della "non ammissibilità" indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Art. 17
Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Art. 18
Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegni.

Terminato l'esame dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art.16, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)
La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Art. 19 Controlli e pagamenti

Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 20 Cessione di aziende

1) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.

- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

2) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidenta, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatìa** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprese da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, entro 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non da luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

Art. 21

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 22

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile di Misura.

Art. 23

Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Art. 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire

l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Allegato A)

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica:

<i>Specie</i>	<i>Razza</i>	<i>Consistenza accertata del nr. delle fattrici a livello nazionale – Elenco MIPAAF¹</i>	<i>Consistenza accertata del nr. delle fattrici in Basilicata (anno 2013)²</i>	<i>Ente certificatore</i>
Equina	Murgese ³	1.784	65	AIA
	Martina Franca ⁴	264	3	AIA
Ovina	Gentile di Puglia	2.869	305	ASSONAPA
	Leccese	516	168	ASSONAPA
Caprina	Garganica	743	447	ASSONAPA
	Jonica	231	61	ASSONAPA
	Rossa Mediterranea o Derivata di Siria	3.266	751	ASSONAPA
	Capra di Potenza	167	167	ASSONAPA
Suina	Suino nero lucano	191	191	ARA Basilicata

¹ Consistenza accertata a livello UE. Elenco delle razze minacciate 2013- ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali

² Libri genealogici di razza e/o Registro Anagrafico di Popolazione – Associazione Regionale Allevatori – consistenza al 31 dicembre 2013

³ Registro anagrafico nazionale istituito con Decreto n. 552 del 12/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali

⁴ Registro anagrafico nazionale istituito con Decreto n. 552 del 12/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali